

**INPS**

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



*Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle  
Convenzioni internazionali* □

**Roma, 06-5-2004**

**Messaggio n. 13887**

Allegati

OGGETTO: ||**Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione ed i nuovi Stati membri.**||

**Studio e ricerca per lo sviluppo delle  
attività delle convenzioni internazionali**

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI  
AI DIRETTORIDELLE AGENZIE DI  
PRODUZIONE  
AI COORDINATORI C.I.

*Oggetto: Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione ed i nuovi Stati membri.*

## **PREMESSA**

Con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni concernenti l'adesione all'Unione Europea dei 10 nuovi Stati.

Si fa riserva di impartire con successiva circolare le relative istruzioni applicative connesse all'entrata in vigore del Trattato di adesione di cui all'oggetto.

Con legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata sul supplemento ordinario n. 10, della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2004, lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione e le seguenti Repubbliche:

- Repubblica ceca
- Repubblica di Cipro
- Repubblica di Estonia
- Repubblica di Lettonia
- Repubblica di Lituania
- Repubblica di Malta
- Repubblica di Polonia
- Repubblica di Slovenia
- Repubblica di Slovacchia
- Repubblica di Ungheria

con l'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione Europea, i relativi Allegati e Protocolli, dichiarazioni, scambio di lettere ed atto finale fatto ad Atene il 16 aprile 2003.

Il Trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 236 del 23 settembre 2003, entra in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 2, punti 1 e 2, il 1° maggio 2004.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, punto 1, del Trattato i 10 Stati suindicati diventano membri dell'Unione Europea e Parti dei trattati sui quali è fondata l'Unione.

L'art. 1 punto 2, stabilisce inoltre che le condizioni di ammissione all'Unione Europea e gli adattamenti derivanti da tale ammissione ai trattati sui quali è fondata l'Unione sono contenuti nell'Atto di adesione unito al Trattato.

In particolare occorre osservare che l'Atto di adesione (art. 2), nel prevedere che gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie sono vincolanti per i nuovi Stati ed in questi applicabili, determina quali sono gli adattamenti necessari agli atti in vigore (art. 20).

Nel medesimo Atto è stabilito, altresì, che gli adattamenti necessari che non siano stati già previsti, siano deliberati in futuro dal Consiglio su proposta della Commissione, ovvero siano deliberati dalla Commissione (art. 57).

## **1. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SICUREZZA SOCIALE APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO**

L'art. 20 dell'Atto di adesione prevede, secondo quanto già esposto, che gli adattamenti degli atti sono elencati negli Allegati. In particolare l'Allegato II sulla libera circolazione delle persone, al punto 2, indica quali sono gli adattamenti apportati alla regolamentazione di sicurezza sociale.

Da quanto fin qui rilevato deriva che il regolamento C.E.E. n. 1408/71 del Consiglio del 16 aprile 1971, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento n. 574/72 del Consiglio del 2 marzo 1972, con le relative modifiche ed aggiornamenti, così come adattati dall'Atto di adesione, sono applicabili tra gli Stati membri ed i nuovi Stati.

Pertanto, fatte salve le disposizioni non ancora applicabili, evidenziate al successivo punto n. 2, le disposizioni generali emanate sui regolamenti 1408/71 e 574/72 risultano applicabili dal 1° maggio 2004 anche nei confronti dei nuovi Stati.

## **2. DISPOSIZIONI COMUNITARIE DI SICUREZZA SOCIALE NON APPLICABILI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO**

### *2.1 Accordo tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002.*

Dall'esame delle disposizioni dell'art. 6, punto 2, del suindicato Atto di adesione risulta che i nuovi Stati sono impegnati ad aderire all'Accordo congiunto tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (vedi circolare INPS n. 118 del 25 giugno 2002) mediante un protocollo d'intesa concluso tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera.

In proposito la Confederazione svizzera ha segnalato in sede comunitaria che l'Accordo di cui sopra non è automaticamente esteso ai 10 nuovi Stati a decorrere dal 1° maggio 2004, ma è necessario prima pervenire alla conclusione dei negoziati in corso.

Ne consegue che le disposizioni dell'Accordo in oggetto non possono essere applicate a decorrere dal 1° maggio 2004, nei rapporti tra ciascuno dei 15 Stati membri, la Confederazione svizzera ed i nuovi 10 Stati.

### *2.2 Accordo sullo Spazio Economico Europeo applicabile nei confronti dell'Islanda, della Norvegia e del Liechtenstein.*

L'art. 6, punto 5, dell'Atto di adesione prevede che i nuovi Stati si impegnino ad aderire all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo secondo determinate modalità.

Ne consegue che, anche le disposizioni dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, non sono automaticamente applicabili, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai rapporti con i 10 nuovi Stati.

### **3. RELAZIONI CON GLI ACCORDI BILATERALI PREESISTENTI**

L'applicazione nei confronti dei 10 nuovi Stati del citato Regolamento C.E.E. n. 1408/71 - secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 7.2, lett. c - comporta la sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri dell'Unione ed uno dei 10 nuovi Stati. Fanno eccezione le disposizioni degli accordi bilaterali, espressamente indicate nell'Allegato III del Regolamento, come adattato in base all'art. 20 dell'Atto di adesione e quelle espressamente indicate al relativo Allegato II, punto 2, concernente la sicurezza sociale.

Ne consegue che la convenzione italo - slovena del 7 luglio 1997, in vigore dal 1° agosto 2002, che è l'unico accordo bilaterale in vigore tra l'Italia ed uno dei 10 nuovi Stati, a decorrere dal 1° maggio 2004, è sospesa, e, conseguentemente da tale data, si applica nei rapporti con la Slovenia la relativa regolamentazione comunitaria.

Per quanto attiene alle domande di pensione presentate anteriormente alla predetta data da coloro che fanno valere periodi assicurativi in Slovenia e non ancora definite, dovrà essere effettuata una doppia liquidazione:

per il periodo anteriore al 1° maggio 2004, ai sensi della convenzione italo-slovena;

per il periodo dal 1° maggio 2004 in poi ai sensi della regolamentazione comunitaria.

Tale criterio andrà applicato anche nei confronti delle domande di pensione di vecchiaia, ovvero di pensione ai superstiti, che, benché presentate successivamente al 1° maggio 2004, abbiano una decorrenza anteriore alla predetta data.

Qualora l'importo calcolato ai sensi della convenzione bilaterale sia più favorevole rispetto a quello calcolato ai sensi della regolamentazione comunitaria sarà mantenuto anche successivamente al 1° maggio 2004. In tale situazione il regime di liquidazione continuerà ad essere quello della Convenzione italo - slovena.

Le disposizioni della convenzione italo - slovena che eccezionalmente rimangono applicabili dopo l'entrata in vigore del Trattato di adesione - indicate nell'Allegato III, parte A e parte B, del regolamento 1408/71 - sono :

l'art. 45, comma 3, relativo alla ex Zona B del Territorio libero di Trieste, di cui ai punti 7.5 e 8 della circolare n. [25 del 4 febbraio 2003](#);

le disposizioni dell'Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di

assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell'Allegato XIV del Trattato di pace (concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959), di cui alla circolare n. 1501 Prs. del 31 agosto 1970, Parte II.

Si ritiene utile rilevare, inoltre, che la norma dell'art. 19, punto 1, lettera c, della convenzione italo - slovena, relativa alla possibilità di totalizzare, al fine del raggiungimento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione, i periodi assicurativi italiani e sloveni con quelli risultanti in Stati terzi legati sia all'Italia che alla Slovenia da convenzioni di sicurezza sociale, non è richiamata nel suindicato Allegato III secondo gli adattamenti apportati.

Pertanto tale norma - illustrata al punto 7.3 della circolare n. [25 del 4 febbraio 2003](#) - per le pensioni con decorrenza dal 1° maggio 2004, non è più applicabile.

#### **4. NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE**

Secondo quanto previsto dalle norme transitorie dell'Atto di adesione, in deroga agli articoli da 1 a 6 del Regolamento CEE n. 1612/68 e sino alla fine del periodo di moratoria di due anni dalla data di adesione, i 15 Stati membri applicheranno le proprie misure nazionali o le misure contemplate da Accordi bilaterali, per disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro.

Fanno eccezione i cittadini di Malta e Cipro per i quali le disposizioni sulla libera circolazione sono immediatamente applicabili, nonché, limitatamente all'Italia, i cittadini provenienti dagli Stati di nuova adesione che alla data del 1 maggio 2004 siano legalmente occupati in impieghi subordinati in Italia per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.

Pertanto, tali cittadini godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro in Italia e nei loro confronti si applicano le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste per i cittadini dell'Unione Europea.

Per tutto ciò che attiene alla disciplina in oggetto, si fa rinvio alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14 del 28 aprile 2004, richiamata nel messaggio n. [13129 del 3 maggio 2004](#) a cura della Direzione Centrale Entrate Contributive.

IL DIRETTORE  
M. NORI